

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 862

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati SANTI e TARGETTI

*Annunziata il 29 ottobre 1949*

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del 3 febbraio 1949, n. 22, fu stabilito che fosse dovuta, per l'anno 1948 ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro-vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303 e di contingenza, di cui al decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

È indiscutibile che le ragioni che determinarono il provvedimento permangono immutate e, quindi, giusto e necessario assicurare ai lavoratori suddetti la corresponsione della gratifica natalizia anche per l'anno in corso.

Proponiamo pertanto all'approvazione dei colleghi il seguente progetto di legge del tutto conforme alla legge 3 febbraio 1949, n. 22, salvo che stabilisce che la corresponsione della gratifica debba essere effettuata anche per gli anni successivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1949 e successivi in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal de-

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

creto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1949 o successivi sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

ART. 3.

La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.